



Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

N. U00343 del 27/10/2014

Proposta n. 18025 del 24/10/2014

Oggetto:

Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e l'INPS, finalizzato alla condivisione e regolazione del rapporto debito/credito derivante dalle cessioni intervenute ai sensi dell'art. 1, co. 9, del D.L. del 2 dicembre 1985, n. 688 - convertito dalla Legge 31 gennaio 1986, n. 11 - ed ai sensi dell'art. 4, co. 12, della Legge n. 412, del 30 dicembre 1991, e dell'art. 3, co. 1, della Legge n. 426, del 30 dicembre 1991.

Estensore

BOMBONI CINZIA

Responsabile del Procedimento

BOMBONI CINZIA

Il Dirigente d'Area

C. BOMBONI

Il Direttore Regionale

F. DEGRASSI

**Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario**

R. BOTTI

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

OGGETTO: Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e l'INPS, finalizzato alla condivisione e regolazione del rapporto debito/credito derivante dalle cessioni intervenute ai sensi dell'art. 1, co. 9, del D.L. del 2 dicembre 1985, n. 688 - convertito dalla Legge 31 gennaio 1986, n. 11 - ed ai sensi dell'art. 4, co. 12, della Legge n. 412, del 30 dicembre 1991, e dell'art. 3, co. 1, della Legge n. 426, del 30 dicembre 1991.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, che approva lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni";

VISTA la Legge Regionale 16 giugno 1994, n.18 ss.mm.ii. concernente il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. n.502/1992;

CONSIDERATO che le Regioni sono tenute, in base all'accordo raggiunto durante la Conferenza Stato-Regioni in data 8 agosto 2001, a concorrere al finanziamento della spesa sanitaria nei rispettivi territori con risorse proprie, ad integrazione dei fondi statali annuali destinati alla spesa sanitaria assegnati a ciascuna Regione;

TENUTO CONTO che a partire dall'esercizio finanziario 2001, lo stanziamento nel bilancio dello Stato delle incrementate risorse necessarie a coprire la spesa sanitaria è subordinato al superamento di procedimenti di verifica dell'andamento della spesa sanitaria in rapporto alle previsioni di spesa contenute nel suddetto accordo Stato-Regioni, nonché all'individuazione dell'eventuale maggior fabbisogno finanziario a carico di ciascuna Regione;

VISTA l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 con la quale sono stati previsti ulteriori obblighi a carico delle Regioni al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario ed il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza;

VISTO l'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (la "Legge

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Finanziaria per l'anno 2007") con il quale viene modificato il Piano Sanitario Nazionale 2006 – 2008, al fine di armonizzarne i contenuti e la tempistica al finanziamento complessivo del Servizio Sanitario Nazionale per il triennio 2007 – 2009;

VISTO il Piano di Rientro adottato dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 66 del 12 febbraio 2007, in conformità a quanto previsto nell'articolo 1, comma 796, della Legge Finanziaria per l'anno 2007 (il "Piano di Rientro");

VISTO l'accordo sottoscritto il 28 febbraio 2007 tra la Regione Lazio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali, conformemente a quanto previsto all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai fini del rispetto degli obiettivi di riduzione del disavanzo sanitario e degli impegni finanziari previsti dal Piano di Rientro;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 6 marzo 2007, n. 149, di recepimento del sopracitato accordo sul Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio;

VISTO l'articolo 2, commi da 67 a 105, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed, in particolare, il comma 88, che prevede il mantenimento della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo Programmi Operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario *ad acta*;

VISTO che, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, il Presidente Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario *ad acta* per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel Piano di Rientro dai disavanzi regionali per la spesa sanitaria;

DATO ATTO che il Consiglio dei Ministri, con provvedimento del 17 dicembre 2013, ha deliberato la nomina del Dott. Renato Botti, con decorrenza 7 gennaio 2014, quale sub commissario nell'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, richiamati in particolare le azioni e gli interventi in via prioritaria indicati nella delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012, intendendosi aggiornati i termini ivi indicati, intervenendo anche per garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza, sicurezza e qualità, attraverso un utilizzo efficiente delle risorse;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n.U00247del 25 luglio 2014 con cui sono stati approvati i programmi operativi per il 2014/2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi della Regione Lazio, che hanno identificato con l'intervento 3.6 un piano di azione per la gestione del debito sanitario al fine di estinguere le posizioni debitorie ancora aperte;

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

CONSIDERATO che diverse strutture, non aventi fini di lucro, eroganti prestazioni di natura sanitaria, direttamente o convenzionalmente sovvenzionate dal Servizio Sanitario della Regione Lazio (cd. enti morali), si sono avvalsi della facoltà di estinguere i loro debiti contributivi verso l'INPS o l'INPDAP attraverso l'istituto della cessione dei crediti ai sensi dell'art. 1, co. 9, del D.L. del 2 dicembre 1985, n. 688 - convertito dalla Legge 31 gennaio 1986, n. 11 - ed ai sensi dell'art. 4, co. 12, della Legge n. 412, del 30 dicembre 1991, e dell'art. 3, co. 1, della Legge n. 426, del 30 dicembre 1991 - di seguito denominato "DL 688/1985";

CONSIDERATO che il pluriennale stato di dissesto finanziario del Servizio Sanitario Regionale ha causato l'accumularsi di debiti riferiti a prestazioni sanitarie rese, a fronte delle quali le strutture erogatrici e/o i loro cessionari - e tra questi anche l'INPS, nella qualità di cessionario ai sensi del citato art. 9 del DL 688/1985 - hanno attivato procedure giudiziali per il recupero coattivo dei predetti crediti maggiorati dei relativi interessi moratori;

RAVVISATO l'interesse della Regione alla estinzione, da parte delle Aziende Sanitarie, secondo modalità uniformi, del debito sanitario così accumulato, al fine di consentire la corretta assegnazione delle risorse finanziarie alle attività correnti, rispettando l'allineamento tra la competenza e la cassa, obiettivo qualificante del Piano di Rientro;

CONSIDERATO che nell'ambito degli interventi attuati dal governo in materia di pagamenti dei debiti della Pubblica Amministrazione, il Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, avente ad oggetto "*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali*", ha autorizzato, all'art. 3, l'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili delle Aziende Sanitarie sorti entro la data del 31 dicembre 2012;

RITENUTO opportuno prevedere uno strumento che consenta all'INPS, agli enti morali e all'Aziende Sanitarie di sanare ogni posizione di debito-credito e pretesa, anche risarcitoria, a qualsiasi titolo connessa ai crediti oggetto di cessione ai sensi del DL 688/1985, consentendo alle Aziende Sanitarie di estinguere il proprio debito e abbattere i costi, anche attraverso la rinuncia al contenzioso;

CONSIDERATA la competenza esclusiva delle Aziende Sanitarie in ordine alla certificazione del credito, in quanto unici soggetti giuridici che possono verificare la correttezza formale e sostanziale delle prestazioni erogate e fatturate, accertandone: la conformità alla normativa vigente ed agli ordini ricevuti; il rispetto dei livelli di assorbimento dei budget assegnati alle strutture; la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse in base alla normativa vigente;

RITENUTO quindi opportuno avviare una procedura di ricognizione in cui congiuntamente l'INPS e le Aziende Sanitarie individuino definitivamente i crediti

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

vantati dall'INPS in virtù di cessioni effettuate dagli enti morali ai sensi del DL 688/1985, a fronte di fatture emesse, fino al 31 dicembre 2012, dagli stessi enti morali verso le Aziende Sanitarie, per le quali queste ultime non abbiano provveduto al pagamento né in favore dell'INPS né in favore dell'ente morale e che, quindi, siano rimaste totalmente o parzialmente insolute;

RITENUTO opportuno che la Regione intervenga con un ruolo di coordinamento e supporto tecnico, anche al fine di consentire alla stessa il monitoraggio della situazione debitoria del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito degli impegni dalla stessa assunti con il Piano di Rientro;

VISTO lo schema di Protocollo tra la Regione Lazio e l'INPS elaborato dai competenti Uffici Regionali e già condiviso con l'INPS nel corso di numerose riunioni, al fine di condividere i termini e le procedure di ricognizione e pagamento, allegato al presente atto in modo da formarne parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**);

VISTO che il suddetto schema di Protocollo reca in allegato lo schema di atto di ricognizione intercorrente tra INPS, Enti Morali e Aziende Sanitarie (vale a dire tutti i soggetti coinvolti dalla cessione) finalizzato alla condivisione e regolazione congiunta del rapporto debito/credito derivante dalle cessioni intervenute nel tempo;

DECRETA

per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di dare mandato alle Aziende Sanitarie di attuare una procedura di ricognizione avente ad oggetto i crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dall'INPS in virtù di cessioni effettuate dagli enti morali ai sensi del DL 688/1985, a fronte di fatture emesse fino al 31 dicembre 2012, dagli stessi enti morali verso la Aziende Sanitarie, per le quali queste ultime non abbiano provveduto al pagamento né in favore dell'INPS né in favore dell'ente morale, e che, quindi, siano rimaste totalmente o parzialmente insolute, al fine di consentire il pagamento dei debiti accertati;
2. di approvare lo schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e l'INPS elaborato dai competenti Uffici Regionali e già condiviso con l'INPS nel corso di numerose riunioni, al fine di condividere i termini e le procedure di ricognizione e pagamento di cui al precedente punto, allegato al presente atto in modo da formarne parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**), a sua volta recante in allegato lo schema di atto di ricognizione intercorrente tra INPS, Enti Morali e Aziende Sanitarie finalizzato alla condivisione e regolazione congiunta del rapporto debito/credito derivante dalle cessioni intervenute nel tempo ai sensi del DL 688/1985;
3. di dare mandato alla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria di sottoscrivere il suddetto protocollo d'intesa con l'INPS;

IL COMMISSARIO AD ACTA
(*Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

4. di dare mandato alla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria affinché provveda al coordinamento e al supporto tecnico nella procedura di ricognizione e pagamento.

Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul B.U.R. e verrà reso noto sul sito web della Regione Lazio all'indirizzo www.regione.lazio.it nel link dedicato alla Sanità tra le "Ultime notizie".

Zingaretti Nicola

Copia

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

la REGIONE LAZIO, in persona del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, Dott.ssa Flori Degrassi

e

l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Direttore Centrale Entrate, Dott. ssa Gabriella Di Michele

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

(A) le Regioni sono tenute, in base all'accordo raggiunto durante la Conferenza Stato-Regioni in data 8 agosto 2001, a concorrere al finanziamento della spesa sanitaria nei rispettivi territori con risorse proprie, ad integrazione dei fondi statali annuali destinati alla spesa sanitaria assegnati a ciascuna Regione. A partire dall'esercizio finanziario 2001, lo stanziamento nel bilancio dello Stato delle incrementate risorse necessarie a coprire la spesa sanitaria è subordinato al superamento di procedimenti di verifica dell'andamento della spesa sanitaria in rapporto alle previsioni di spesa contenute nel suddetto accordo Stato-Regioni, nonché all'individuazione dell'eventuale maggior fabbisogno finanziario a carico di ciascuna Regione;

(B) con l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 sono stati previsti ulteriori obblighi a carico delle Regioni al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario ed il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza;

(C) per far fronte alla critica situazione in cui versa attualmente il SSR e consentire il rispetto degli obblighi previsti nei richiamati accordi Stato-Regioni, l'art. 1, co. 796, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto la costituzione di un Fondo transitorio le cui risorse sono attribuite alle Regioni interessate da elevati disavanzi di gestione il cui ripianamento non è conseguibile facendo ricorso agli ordinari strumenti, le quali abbiano sottoscritto un accordo con lo Stato in linea con quanto già previsto all'art. 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311; tale accordo deve essere comprensivo di un piano di rientro dai disavanzi che contenga a) misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, b) misure necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010 nonché c) gli obblighi e le procedure previsti nell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

(D) in siffatto scenario, la Regione Lazio ha approvato, con deliberazione della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007, un Piano di Rientro dei disavanzi del SSR che prevede una serie di misure per l'azzeramento del disavanzo del SSR e, in data 28 febbraio 2007, ha altresì sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute, di concerto con il Ministro degli Affari Regionali, l'accordo ai sensi dell'art. 1, co. 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311; a tale sottoscrizione ha fatto seguito la presa d'atto di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 149 del 6 marzo 2007;

(E) diversi enti ed istituzioni, non aventi fini di lucro, eroganti prestazioni di natura sanitaria, direttamente o convenzionalmente sovvenzionate dal Servizio Sanitario della Regione Lazio (cd. Enti Morali), si sono avvalsi della facoltà (ai sensi dell'art. 1, co. 9, del D.L. del 2 dicembre 1985, n. 688 - convertito dalla Legge 31 gennaio 1986, n. 11 -, ed unitamente a quanto previsto dall'art. 4, co. 12, della Legge n. 412, del 30 dicembre 1991 e dall'art. 3, co. 1, della Legge n. 426, del 30 dicembre 1991 - di seguito denominato "DL 688/1985") di estinguere i loro debiti contributivi verso l'INPS attraverso l'istituto della cessione dei crediti; il DL 688/1985 stabilisce, in particolare, che "i datori di lavoro che vantano crediti maturati in base alla legge, a contratto o ad altro motivo

valido, nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, sono ammessi alla regolarizzazione del pagamento dei contributi e dei premi e dei relativi oneri accessori mediante cessione dei predetti crediti (...);

(F) il pluriennale e risalente stato di dissesto finanziario del SSR non ha permesso, ad oggi, alle Aziende Sanitarie di pagare la totalità dei debiti verso l'INPS;

(G) ai sensi del Piano di Rientro è necessario procedere all'estinzione dei debiti nei confronti dell'INPS per i crediti originariamente vantati dagli Enti Morali verso le Aziende Sanitarie;

(H) nell'ambito degli interventi attuati dal governo in materia di pagamenti dei debiti della Pubblica Amministrazione, il Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali", ha autorizzato, all'art. 3, l'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale sorti entro la data del 31 dicembre 2012;

(I) si ritiene opportuno prevedere uno strumento che consenta all'INPS, all'Ente Morale e all'Azienda Sanitaria di sanare ogni posizione di debito-credito e pretesa, anche risarcitoria, a qualsiasi titolo connessa ai crediti di cui al precedente punto (E);

(L) considerato quanto sopra e tenuto conto degli obiettivi fissati nel Piano di Rientro, è interesse della Regione consentire il pagamento di tali crediti, a fronte della rinuncia al contenzioso connesso a tali crediti;

(M) per tutti i motivi di cui sopra, la Regione Lazio e l'INPS hanno, congiuntamente, deciso di avviare una procedura di ricognizione, da un lato, delle posizioni debitorie relative alle cessioni effettuate all'INPS dagli Enti Morali, dall'altro, delle posizioni creditorie relative a fatture emesse fino al 31/12/2012 dagli Enti Morali verso le Aziende Sanitarie, al fine di procedere, alla sottoscrizione di un accordo che consenta il pagamento all'INPS dei crediti ad esso ceduti dagli Enti Morali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del D.L. n. 688/85.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, CON IL PRESENTE ATTO SI CONVIENE CHE

1. La Regione Lazio e l'INPS si impegnano a completare entro e non oltre un anno dalla sottoscrizione del presente Protocollo la "*Procedura di Ricognizione*", già avviata ed avente ad oggetto i crediti vantati dall'INPS in virtù di cessioni effettuate dagli Enti Morali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del D.L. n. 688/85, relativi a fatture emesse, fino al 31 dicembre 2012, dagli Enti Morali verso la Aziende Sanitarie, per le quali queste ultime non hanno provveduto al pagamento né in favore dell'INPS né in favore dell'Ente Morale, e che, quindi, sono rimaste totalmente o parzialmente insolute.

2. Nel corso della "*Procedura di ricognizione*" citata al punto 1, saranno sottoscritti singoli atti di ricognizione tra INPS, ASL territorialmente competenti ed Enti Morali debitori, aventi lo scopo di regolamentare i rapporti tra le parti al fine di consentire il pagamento dei debiti accertati. La sottoscrizione di tali atti avverrà secondo una cadenza temporale legata alla ricognizione delle posizioni contabili dei singoli Enti Morali. Lo schema dell'atto di ricognizione è riportato in allegato e costituisce parte integrante del presente protocollo d'intesa.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'atto di ricognizione la ASL provvederà a pagare all'INPS le somme oggetto di ricognizione, oltre agli interessi calcolati nella modalità descritta al punto 4.

4. Gli interessi legali saranno calcolati a partire dal novantunesimo giorno dalla notifica dell'atto di cessione fino alla data di sottoscrizione dell'atto di ricognizione, ove il pagamento delle somme oggetto di ricognizione avvenga entro i successivi sessanta giorni. Superato tale termine gli interessi legali saranno dovuti fino alla data dell'effettivo pagamento.

5. L'INPS conserva il diritto di richiedere nelle sedi competenti il pagamento agli Enti Morali dei crediti non oggetto degli atti di ricognizione.

6. Fino alla scadenza di 30 gg. dalla sottoscrizione del singolo atto di ricognizione e comunque fino alla definizione degli eventuali procedimenti pendenti, la posizione dei debitori non verrà considerata definita con riferimento all'importo che, sulla base del medesimo atto, l'Azienda Sanitaria si impegna a versare all'INPS e l'INPS continuerà nell'azione di recupero del proprio credito intrapresa.

7. Resta inteso, fin da ora, che l'INPS si impegna ad accettare, a totale soddisfacimento delle proprie pretese nei confronti delle Aziende Sanitarie, gli importi che risulteranno accertati all'esito della Procedura di Ricognizione, in base alle verifiche disposte dalle Aziende Sanitarie medesime sull'effettiva esistenza e sulla consistenza economica dei crediti - non prescritti - vantati dall'INPS a seguito delle cessioni effettuate dagli Enti Morali, in relazione alle prestazioni di natura sanitaria rese dai medesimi e per le quali sono state emesse fatture entro il 31 dicembre 2012, rimaste totalmente o parzialmente insolute.

Roma, lì _____

La Regione Lazio

L'INPS

ALLEGATO

Atto di ricognizione

Copia

Atto di ricognizione di posizioni debitorie derivanti dalle cessioni intervenute ai sensi dell'art. 1, co. 9, del D.L. del 2 dicembre 1985, n. 688 - convertito dalla Legge 31 gennaio 1986, n. 11 - ed ai sensi dell'art. 4, co. 12, della Legge n. 412, del 30 dicembre 1991, e dell'art. 3, co. 1, della Legge n. 426, del 30 dicembre 1991.ex art. 1, co. 9, del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, convertito con modificazioni dalla legge 31 gennaio 1986, n.11.

Tra

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede legale in ROMA, via Ciro il Grande n. 21, C.F. 80078750587, in persona del _____, per la carica ivi domiciliato, di seguito denominato "INPS";

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE XXX, con sede in ROMA, via _____, C.F. _____, in persona del Dott. _____, in qualità di Direttore Generale, legale rappresentante *p.t.*, per la carica ivi domiciliato, di seguito denominata "Azienda Sanitaria";

ENTE MORALE _____, con sede in _____, via _____, in persona del legale rappresentante *p.t.*, dott. _____ per la carica ivi domiciliato, che interviene nel presente atto in qualità di debitore originario dell'INPS, cedente del credito vantato nei confronti della Azienda Sanitaria Locale "XXX", di seguito denominato "Ente Morale".

L'INPS, l'Azienda Sanitaria e l'Ente Morale saranno in prosieguo denominate come "Parti".

PREMESSO CHE

- (A) diversi enti ed istituzioni, non aventi fini di lucro, eroganti prestazioni di natura sanitaria, direttamente o convenzionalmente sovvenzionate dal Servizio Sanitario della Regione Lazio, si sono avvalsi della facoltà (ai sensi dell'art. 1, co. 9, del D.L. del 2 dicembre 1985, n. 688 - convertito dalla Legge 31 gennaio 1986, n. 11 -, ed unitamente a quanto previsto dall'art. 4, co. 12, della Legge n. 412, del 30 dicembre 1991 e dall'art. 3, co. 1, della Legge n. 426, del 30 dicembre 1991 – di seguito denominato "DL 688/1985") di estinguere i loro debiti contributivi verso l'INPS attraverso l'istituto della cessione dei crediti; il DL 688/1985 stabilisce, in particolare, che *"i datori di lavoro che vantano crediti maturati in base alla legge, a contratto o ad altro motivo valido, nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, sono ammessi alla regolarizzazione del pagamento dei contributi e dei premi e dei relativi oneri accessori mediante cessione dei predetti crediti (...)";*
- (B) l'Ente Morale, cedente dei crediti vantati nei confronti dell'Azienda Sanitaria ai sensi del D.L. 688/1985, è meglio identificato secondo quanto riportato nell'Allegato 1;
- (C) le cessioni di crediti all'INPS, descritte nelle Premesse che precedono, effettuate a titolo solutorio di una serie di obbligazioni contributive degli Enti Morali verso l'INPS, hanno ad oggetto crediti in linea capitale vantati dagli Enti Morali verso le Aziende Sanitarie per fatture emesse fino al 31/12/2012 (tali crediti, oggetto di cessione, sono identificati negli Allegati 2 e

3 in prosieguo citati e saranno anche definiti come “Crediti” o, al singolare, come “Credito”).

- D) l'INPS ha consegnato all'Azienda Sanitaria l'elenco dei Crediti risultanti dalle denunce presentate dagli enti morali cedenti, che si allega in copia come Allegato 2, in un originale cartaceo debitamente sottoscritto dall'INPS in ciascuna sua pagina; l'INPS dichiara che i Crediti per il cui pagamento gli sono state cedute fatture emesse entro il 31 dicembre 2012, riportati nell'Allegato 2, non sono prescritti, sono tutti nella propria esclusiva titolarità e di non vantarne ulteriori nei confronti delle Aziende Sanitarie a seguito di cessioni effettuate, notificati entro la data di sottoscrizione del presente Atto, dall'Ente Morale indicato nell'Allegato 1, fermo restando quanto previsto al punto 4.2;
- (E) l'Azienda Sanitaria ha provveduto, in ossequio di quanto al punto (D) che precede, a verificare l'esistenza e la consistenza economica dei Crediti vantati dall'INPS a seguito delle cessioni effettuate dall'Ente Morale in relazione alle prestazioni di natura sanitaria rese dal medesimo e per le quali sono state emesse fatture entro il 31 dicembre 2012, rimaste totalmente o parzialmente insolute, e risultanti nella ricognizione riportata nell'Allegato 3 che si allega in copia, in un originale cartaceo debitamente sottoscritto dall'Azienda Sanitaria in ciascuna sua pagina il cui credito non risulta prescritto;
- (F) l'Azienda Sanitaria, a seguito della ricognizione di cui alla precedente lettera E, ha accertato un Debito nei confronti dell'INPS per cessioni effettuate dall'Ente Morale per complessivi € _____, secondo quanto riportato nell'Allegato 3;
- (G) le Premesse (E) ed (F) costituiscono il risultato della procedura di ricognizione dei crediti vantati dall'Ente Morale nei confronti dell'Azienda Sanitaria e da quest'ultima riconosciuti (la procedura in questione, sarà in prosieguo anche definita, per brevità, come la “Procedura di Ricognizione”);
- (H) il pluriennale e risalente stato di dissesto finanziario del Servizio Sanitario Regionale (in prosieguo SSR) non ha permesso, ad oggi, all'Azienda Sanitaria di pagare la totalità dei Crediti ceduti all'INPS nei modi sopra esposti;
- (I) le Regioni sono tenute, in base all'accordo raggiunto durante la Conferenza Stato-Regioni in data 8 agosto 2001, a concorrere al finanziamento della spesa sanitaria nei rispettivi territori con risorse proprie, ad integrazione dei fondi statali annuali destinati alla spesa sanitaria assegnati a ciascuna Regione. A partire dall'esercizio finanziario 2001, lo stanziamento nel bilancio dello Stato delle incrementate risorse necessarie a coprire la spesa sanitaria è subordinato al superamento di procedimenti di verifica dell'andamento della spesa sanitaria in rapporto alle previsioni di spesa contenute nel suddetto accordo Stato-Regioni, nonché all'individuazione dell'eventuale maggior fabbisogno finanziario a carico di ciascuna Regione;
- (L) con l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 sono stati previsti ulteriori obblighi a carico delle Regioni al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario ed il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza;
- (M) per far fronte alla critica situazione in cui versa attualmente il SSR e consentire il rispetto degli obblighi previsti nei richiamati accordi Stato-Regioni, l'art. 1, co. 796, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha previsto la costituzione di un Fondo transitorio le cui risorse sono attribuite alle Regioni interessate da elevati disavanzi di gestione il cui ripianamento non è

conseguibile facendo ricorso agli ordinari strumenti, le quali abbiano sottoscritto un accordo con lo Stato in linea con quanto già previsto all'art. 1, comma 180 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311; tale accordo deve essere comprensivo di un piano di rientro dai disavanzi che contenga a) misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, b) misure necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010 nonché c) gli obblighi e le procedure previsti nell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

- (N) in siffatto scenario, la Regione Lazio ha approvato, con deliberazione della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007, un Piano di Rientro dei disavanzi del SSR che prevede una serie di misure per l'azzeramento del disavanzo del SSR e, in data 28 febbraio 2007, ha altresì sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute, di concerto con il Ministro degli Affari Regionali, l'accordo ai sensi dell'art. 1, co. 180 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311; a tale sottoscrizione ha fatto seguito la presa d'atto di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 149 del 6 marzo 2007;
- (O) ai sensi del Piano di Rientro è opportuno procedere all'estinzione dei debiti delle Aziende Sanitarie nei confronti dell'INPS derivanti dai crediti originariamente vantati dagli Enti Morali verso le stesse Aziende Sanitarie e ceduti come da Premesse (A), (B) e (C) che precedono;
- (P) nell'ambito degli interventi attuati dal governo in materia di pagamenti dei debiti della Pubblica Amministrazione, il Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, (di seguito anche denominato "D.L. 35/2013"), avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali", ha autorizzato, all'art. 3, l'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale sorti entro la data del 31 dicembre 2012;
- (Q) l'Azienda Sanitaria, nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'Articolo 3, comma 5, del DL 35/2013 ha riconosciuto come certi, liquidi ed esigibili i Crediti per cessioni effettuate dall'Ente Morale nei confronti dell'INPS riportati nell'Allegato 3 alla presente;
- (R) i Crediti di cui alle Premesse (Q) saranno pagati all'INPS a seguito dell'anticipazione di liquidità da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze prevista ai sensi del D.L. 35/2013;
- (S) si ritiene opportuno prevedere uno strumento che consenta all'INPS, all'Ente Morale e all'Azienda sanitaria di sanare ogni posizione di debito-credito e pretesa, anche risarcitoria, a qualsiasi titolo connessa ai crediti oggetto del presente atto nei termini e alle condizioni di seguito specificati;
- (T) considerato quanto sopra e tenuto conto degli obiettivi fissati nel Piano di Rientro, è interesse della Regione consentire il pagamento di tali crediti, a fronte dell'eventuale contenzioso connesso a tali crediti;
- (U) il presente Atto viene stipulato in attuazione del Decreto del Commissario ad Acta n.----- del ----- 2014;

(V) secondo quanto previsto nel Decreto del Commissario ad Acta n-----, la Regione Lazio prende atto delle intese raggiunte con il presente accordo tra INPS e Azienda Sanitaria.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed essenziale del presente Atto.

2. PROCEDURA DI RICOGNIZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO

2.1 L'Azienda Sanitaria, l'INPS e l'Ente Morale prendono atto che la Procedura di Ricognizione ha avuto ad oggetto i Crediti relativi a fatture emesse fino al 31 dicembre 2012, che abbiano formato oggetto di atti di cessione notificati alle Aziende Sanitarie entro la data di sottoscrizione del presente Atto, e per le quali l'Azienda Sanitaria non ha provveduto al pagamento né in favore dell'INPS né in favore dell'Ente Morale, e che, quindi, sono rimaste totalmente o parzialmente insolute.

2.2 Non sono stati oggetto di positivo accertamento ai sensi della Procedura di Ricognizione, e quindi devono intendersi ad ogni effetto come non dovuti da parte dell'Azienda Sanitaria nei confronti dell'INPS, i Crediti che, benché abbiano formato oggetto della presente procedura, alla data di sottoscrizione del presente Atto:

(a) erano stati integralmente soddisfatti dall'Azienda Sanitaria in via spontanea, nell'ambito di un procedimento esecutivo con pagamenti effettuati in favore dell'INPS oppure dal Ministero del Tesoro secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 9, della Legge 31 gennaio 1986, n. 11 (successivamente abrogata dall'art. 102, comma 3, della Legge n. 388/2000);

(b) sono relativi a fatture non riconosciute come dovute dall'Azienda Sanitaria.

3. OBBLIGHI DELLE PARTI

3.1 Con la sottoscrizione del presente Atto, l'Ente Morale dichiara che il credito di cui all'Allegato 3 non ha formato oggetto di precedenti cessioni, totali o parziali, in favore di altri soggetti estranei al presente accordo, ed è libero da pesi e vincoli di qualsivoglia natura; con il presente Atto l'Ente morale, ad ogni buon fine, conferma la cessione di tale credito in favore dell'INPS; con l'espressa accettazione da parte dell'Azienda Sanitaria.

3.2 L'Ente Morale espressamente e formalmente rinuncia a qualsivoglia eccezione di decadenza, prescrizione, pagamento parziale del debito nei confronti dell'INPS in relazione al credito di cui al presente atto.

3.3 L'Ente Morale, ai fini del presente Atto, dichiara altresì che tutto il credito oggetto di ricognizione da parte dell'Azienda Sanitaria non sarà oggetto di ulteriori cessioni in favore di soggetti ulteriori e/o diversi.

3.4 L'Ente Morale, con la stipula del presente Atto e con il relativo impegno dell'Azienda Sanitaria a pagare all'INPS i crediti oggetto della Procedura di Ricognizione di cui all'Allegato 3, secondo le modalità previste nel successivo Articolo 4, anche nei termini di

cui al punto 4.2 che segue, dichiara altresì di non avere più nulla a pretendere dall'Azienda Sanitaria, a qualsiasi titolo – ivi compresi risarcimento, rivalsa o indennizzo - rinunciando ad ogni eventuale diritto o pretesa, anche solo mediatamente connessi e/o azionabili in relazione ai crediti oggetto della suddetta Procedura di Ricognizione e manlevando l'Azienda Sanitaria da qualunque responsabilità connessa al pagamento dei suddetti Crediti.

- 3.5 L'INPS con la sottoscrizione e con l'integrale pagamento di quanto dovuto, secondo i termini stabiliti dal presente Atto, dichiara di non avere più nulla a pretendere dall'Ente Morale in relazione ai contributi previdenziali e relativi oneri e/o sanzioni compensati con le fatture riportate nell'Allegato 3 e con le fatture successivamente rinvenute ai sensi di quanto previsto al successivo punto 4.2 del presente Atto, riservandosi espressamente ogni azione nei confronti dell'Ente Morale tanto in relazione ai crediti presentati nell'ambito della Procedura di Ricognizione e non riconosciuti dall'Azienda Sanitaria all'esito della medesima Procedura, giusti Allegati 2 e 3, quanto in relazione ai crediti di cui al successivo punto 4.2; si impegna, quindi, a comunicare all'Ente Morale l'avvenuta definizione dell'importo dovuto a titolo contributivo in relazione ai crediti di cui all'Allegato 3, entro e non oltre il termine previsto al punto 6. del presente Atto.
- 3.6 L'INPS dichiara altresì che, con la ricezione del pagamento da parte dell'Azienda Sanitaria dei Crediti di cui all'Allegato 3 del presente Atto, non ha più nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, dall'Azienda Sanitaria, rinunciando ad ogni eventuale diritto o pretesa anche solo mediatamente connessi alle cessioni derivanti da fatture emesse dall'Ente Morale fino al 31 dicembre 2012 e cedute entro la data di sottoscrizione del presente Atto, salvo quanto previsto al successivo punto 4.2.
- 3.7 L'Azienda Sanitaria riconosce che i Crediti che non saranno oggetto dell'Allegato 3, all'esito della Procedura di Ricognizione, non saranno in alcun modo pregiudicati, rimanendo immutato il loro stato giuridico preesistente all'avvio della Procedura di Ricognizione ed impregiudicata la possibilità per l'INPS di esercitare ogni diritto, richiesta, ragione e pretesa in relazione a detti Crediti nei confronti, esclusivamente, dell'Ente Morale. In ragione di ciò, gli obblighi di rinuncia di cui al successivo Articolo 5, non riguarderanno i procedimenti relativi a Crediti non oggetto della Procedura di Ricognizione ma, ove necessario, le domande proposte saranno modificate in modo da escludere qualsiasi pretesa o azione riguardo ai Crediti oggetto dell'Allegato 3, ai sensi del successivo Articolo 5, nonché la quota degli interessi, della rivalutazione monetaria e dei diritti ed onorari dei procuratori riferibile all'ammontare di detti Crediti.

4. PAGAMENTO DELL'IMPORTO DOVUTO

4.1 Con la sottoscrizione del presente Atto:

(a) L'Ente Morale espressamente dichiara che il pagamento da parte dell'Azienda Sanitaria degli importi individuati nell'Allegato 3 in favore dell'INPS è, ad ogni e qualsivoglia titolo, liberatorio nei confronti dell'Azienda Sanitaria ed è, quindi, correttamente effettuato;

(b) l'INPS, l'Ente Morale e l'Azienda Sanitaria accertano e riconoscono, negli importi complessivamente individuati all'Allegato 3, l'ammontare in conto capitale dei Crediti dovuti dall'Azienda Sanitaria all'INPS;

(c) L'Azienda Sanitaria si impegna a pagare all'INPS, entro e non oltre sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente Atto, gli importi complessivamente individuati all'Allegato 3, pari a € _____, nonché gli interessi legali, calcolati ai sensi dell'articolo 1284, primo e secondo comma del codice civile, a decorrere dal novantunesimo giorno successivo alla data di notifica della cessione del credito all'Azienda Sanitaria e fino alla data di sottoscrizione del presente Atto, ove il pagamento delle somme oggetto di ricognizione avvenga entro i successivi sessanta giorni. Superato tale termine gli interessi legali saranno dovuti dal novantunesimo giorno successivo alla data di notifica della cessione fino alla data dell'effettivo soddisfo .

4.2 Qualora, a seguito di verifiche effettuate successivamente alla data di sottoscrizione del presente Atto, a condizione che non ricorra una delle cause di esclusione di cui al precedente punto 2.2, al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

(i) l'importo dei Crediti richiesto dall'INPS come da prospetto riportato all'Allegato 2 dovesse differire dagli importi accertati dalla ASL in base al prospetto di cui all'Allegato 3;

(ii) dovessero emergere ulteriori crediti ceduti all'INPS dall'Ente Morale ai sensi del D.L. n. 688 del 1985, non prescritti e non censiti ai sensi della Procedura di Ricognizione di cui agli Allegati 2 e 3;

l'INPS si impegna a richiedere all'Azienda Sanitaria, entro e non oltre il termine di 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente Atto, il pagamento di tali ulteriori importi, consegnando all'Azienda Sanitaria, e in copia alla Regione Lazio, la documentazione comprovante l'intervenuto atto di cessione relativo a tale credito e provvedendo, nel contempo, a darne comunicazione all'Ente Morale. In caso di positiva ricognizione di tali ulteriori crediti - che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla documentata ricezione, da parte della ASL, della documentazione comprovante gli eventuali importi residui – l'Azienda Sanitaria si impegna a pagare all'INPS l'importo dovuto entro e non oltre i successivi 60 giorni, previa verifica, da parte dell'Azienda stessa, circa la effettiva titolarità dei crediti in capo all'Ente Morale medesimo. Gli interessi legali saranno calcolati secondo quanto previsto al punto 4.1. lett. (c).

In caso di non positiva ricognizione l'Azienda Sanitaria si impegna a rappresentare all'INPS le ragioni del mancato riconoscimento dei crediti fornendo l'eventuale documentazione rilevante.

Decorsi i termini di cui sopra, l'INPS potrà esercitare ogni diritto, richiesta, ragione e pretesa in relazione ai crediti contributivi non soddisfatti a seguito del pagamento dei crediti compresi nell'Allegato 3, così come dei crediti di cui al presente punto 4.2, comma 1, nei confronti, esclusivamente, dell'Ente Morale.

4.3 A fronte del pagamento di cui al punto 4.1 che precede, l'INPS dichiara di non aver più nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, dall'Azienda Sanitaria in relazione ai Crediti ceduti dall'Ente Morale alla data di sottoscrizione del presente Atto, per fatture emesse fino al 31 dicembre 2012, salvo quanto previsto dal precedente punto 4.2.

5. DEFINIZIONE DEGLI EVENTUALI PROCEDIMENTI PENDENTI

5.1. Laddove fosse stata già promossa opposizione a cartella di pagamento, avviso di addebito e/o instaurato giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo innanzi all'autorità giudiziaria competente, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Atto, l'Ente morale dovrà, per i crediti e diritti connessi, depositare presso l'autorità giudiziaria rinuncia agli atti del giudizio e notificare, nelle forme di rito, l'apposita dichiarazione di rinuncia irrevocabile, senza riserve o condizioni, agli atti del giudizio riguardanti i procedimenti pendenti concernenti tali crediti e/o i diritti suddetti e l'INPS si impegna ad accettare la rinuncia medesima. Per espresso accordo tra le parti le spese legali rimarranno a carico delle parti che le hanno sostenute .

5.2 Ove del caso, entro e non oltre 30 giorni dal pagamento degli importi secondo quanto previsto al precedente punto 4.1 lettera (c), l'INPS si obbliga espressamente: nei confronti dell'Azienda Sanitaria a rinunciare alle azioni intraprese avanti l'Autorità Giudiziaria, comprese le azioni esecutive, depositando presso l'Autorità medesima e notificando apposita dichiarazione di rinuncia irrevocabile, senza riserve o condizioni e a porre in essere quanto necessario per eventuali svincoli connessi alle procedure esecutive avviate; nei confronti dell'Ente Morale, a rinunciare alle azioni intraprese avanti l'Autorità Giudiziaria, comprese le azioni esecutive, depositando presso l'Autorità medesima e notificando apposita dichiarazione di rinuncia irrevocabile, e a porre in essere quanto necessario per eventuali svincoli connessi alle procedure esecutive avviate, limitatamente ai crediti soddisfatti di cui all'Allegato 3.

Per espresso accordo tra le parti le spese legali rimarranno a carico delle parti che le hanno sostenute.

5.2.1 L'INPS procederà altresì allo sgravio di eventuali cartelle di pagamento o all'annullamento di avvisi di addebito notificati all'Ente Morale nei limiti dei crediti soddisfatti .

5.3 Ove l'Ente Morale non dovesse tempestivamente abbandonare i giudizi nei modi e nei tempi indicati nel presente Articolo 5, l'Ente dichiara, che il presente Atto vale nei suoi confronti - con decorrenza dalla scadenza del termine di 30 giorni di cui al punto 5.1 che precede - come rinuncia stragiudiziale agli atti del giudizio, da parte ricorrente valevole ai sensi dell'art. 306 c.p.c. (o rinuncia stragiudiziale all'azione esecutiva ai sensi dell'art. 629 c.p.c., a seconda del caso); rinuncia che deve intendersi ad ogni effetto accettata dalle parti convenute con la stipula del presente Atto.

6. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ATTO

L'INPS, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Atto e comunque, una volta intervenuto l'adempimento di cui al precedente punto 5.1, si impegna a dare atto dell'avvenuta definizione dell'importo dovuto a titolo contributivo dall'Ente Morale in relazione ai crediti di cui all'Allegato 3 del presente Atto.

7. SPESE

Gli eventuali oneri fiscali e di registrazione del presente atto saranno integralmente a carico della parte inadempiente.

8. COMUNICAZIONI

8.1 Ogni comunicazione relativa al presente Atto dovrà essere inviata all'INPS e/o all'Azienda Sanitaria interessata e/o alla Regione Lazio e/o all'Ente Morale agli indirizzi indicati all'Allegato 4, presso cui eleggono domicilio, ovvero ad altro diverso indirizzo che ciascuna di esse dovrà di volta in volta comunicare alle altre parti con le modalità di seguito indicate.

8.2 Qualsiasi comunicazione relativa al presente Atto dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata, alternativamente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmissione fax con conferma di ricezione, corriere espresso o casella di posta elettronica certificata, ai recapiti indicati nell'Allegato 4, con contestuale invio per conoscenza alla Regione Lazio.

8.3 Qualsiasi comunicazione o documento da effettuarsi o consegnarsi ai sensi del presente Atto, si intenderà debitamente effettuata o consegnato se inviato o consegnato agli indirizzi di cui all'Allegato 4 e ricevuto alla data di ricezione specificata nella ricevuta di ritorno (se inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento) ovvero nella ricevuta del corriere (se inviato a mezzo corriere espresso) ovvero alla data di invio della trasmissione (se inviato a mezzo telefax o casella di posta elettronica certificata entro le ore 19.00 di un giorno lavorativo) ovvero al giorno lavorativo immediatamente successivo.

9. LEGGE REGOLATRICE

Il presente Atto sarà regolato, ad ogni effetto, dalla legge italiana.

10. FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità e adempimento del presente Atto sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma.

ALLEGATO 1

INDICAZIONE DELL'ENTE MORALE DA CUI ERANO VANTATI ORIGINARIAMENTE I CREDITI OGGETTO DEL PRESENTE ATTO

Copia

ALLEGATO 2

ELENCO DEI CREDITI DELL'INPS RIFERITI ALLA PROCEDURA DI RICOGNIZIONE

Copia

ALLEGATO 3

RISULTATI DELLA PROCEDURA DI RICOGNIZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA

Copia

ALLEGATO 4

INDIRIZZI PER LE COMUNICAZIONI

AZIENDA SANITARIA LOCALE

Via
00 – ROMA
c.a. Dott.

tel.
fax
indirizzo e-mail

INPS

Via Ciro il Grande, 21
00144 – ROMA
c.a. _____

tel.
fax.
indirizzo e-mail

REGIONE LAZIO

Via Rosa Raimondi Garibaldi 7
00145 -ROMA
c.a. della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

tel.
fax.
indirizzo e-mail

ENTE MORALE

Via
c.a.

tel.
fax.
indirizzo e-mail

Roma, [data]

Per l'INPS

[carica] _____

[firma] _____

Per l'Azienda Sanitaria Locale

IL DIRETTORE GENERALE

[firma] _____

Per l'Ente Morale

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

[firma] _____

Copia